

(N. 2023)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BOSI, ROLFI, CASADEI, GAVINA, RISTORI, CERRUTI, SPEZZANO, MINIO, BOCCASSI, CASTAGNO e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1951

Norme per la vigilanza sulla preparazione e sul commercio del vino e suoi derivati

ONOREVOLI SENATORI. — Di anno in anno la crisi del vino si va facendo più acuta, e con essa si va facendo sempre più precaria la situazione dei numerosi produttori i quali sono costretti a tenere invenduti forti quantitativi di vino o a vendere il prodotto a prezzi inadeguati. Non sembra accettabile, perchè dannoso alla economia nazionale e all'interesse dei produttori, il suggerimento di diminuire la produzione, particolarmente ove si consideri quanta mano d'opera viene annualmente assorbita nella produzione delle uve. Si devono invece ricercare tutti i mezzi tendenti al miglioramento e allo sviluppo della produzione ed all'aumento del consumo. Partendo dalla constatazione che ingenti quantità di vino (si calcolano ettolitri 10.000.000 annui) viene fabbricata in tutto o in parte con materie diverse dall'uva, in spregio ai divieti di legge, si ritiene che ove si riuscisse ad eliminare tale grave abuso, si contribuirebbe ad un notevole alleggerimento del mercato e a spingere molti consumatori ad un maggiore consumo di vino. Le sanzioni disposte contro i contravventori non vengono normalmente applicate per l'insufficienza del servizio di vigilanza: non è quindi questione di aggravare le san-

zioni ma di rendere attiva ed efficiente la vigilanza.

Per quanto concerne le sanzioni si ritiene di proporre che in caso di recidiva, si debba disporre non già la sospensione dell'esercizio per un anno, come è attualmente disposto, ma il ritiro della licenza ed il divieto di esercizio anche per interposta persona.

Per quanto concerne la vigilanza, si ritiene anzitutto che il sistema attuale, in base al quale organi dello Stato si occupano separatamente della cosa, non possa dare buoni frutti, come la pratica dimostra, si propone invece che, in preminenza ed in concorso degli organi attualmente responsabili, siano costituiti un Comitato nazionale e comitati provinciali, sedenti rispettivamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le Amministrazioni provinciali. Di essi faranno parte organi dello Stato e rappresentanti delle categorie interessate, analogamente al sistema della legge attualmente vigente divenuta inattuabile nell'attuale stato di carenza della legge sindacale. Analoghi comitati potranno sorgere presso i Comuni, ma il disegno di legge li prevede solo in via facoltativa, ritenendosi che allora soltanto si debba procedere alla

loro costituzione, quando si abbiano sufficienti garanzie della loro efficienza e quando ve ne sia effettivamente necessità, in relazione alla produzione locale.

Ma la vigilanza, per quanto attiva, non potrà raggiungere i fini voluti se non si disponga di un efficiente corpo di agenti: è per questo che si propone che i comitati provinciali abbiano facoltà di avvalersi, oltre che delle persone previste dalla legge, anche di un corpo particolare di agenti, così come del resto è previsto dalla vigente legislazione.

Le spese occorrenti per il servizio di vigilanza e di repressione delle frodi del vino sono attualmente a carico dello Stato, che ha l'obbligo, per legge, di stanziare ogni anno le somme occorrenti. Tale obbligo viene ribadito con il disegno di legge che si propone, e viene esteso alle spese necessarie per l'attività dei comitati dei quali si propone la costituzione.

Si prevede inoltre la possibilità di integrazione con somme poste a disposizione dall'amministrazione della Provincia, che saranno maggiori o minori in ragione delle diverse possibilità o necessità.

La necessità di rendere efficiente il servizio di vigilanza e di repressione, oltre che dettato dalla esigenza di superare la crisi del vino, si impone anche perchè non è consentito che leggi dello Stato, poste a difesa dei produttori e dei consumatori, restino non applicate a tutto vantaggio degli speculatori.

Si ritiene che un rigoroso servizio di vigilanza e di repressione possa apportare effetti assai benefici per la produzione vitivinicola, ma si ritiene altresì che, da parte del Governo si debba contemporaneamente seguire una sempre più efficiente politica economica che consenta l'intensificazione della produzione e degli smerci sui mercati interni ed esteri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La vigilanza sulla preparazione e sul commercio del vino e suoi derivati, è affidata, in campo nazionale, in concorso con gli organi di cui all'articolo 40 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, ad un Comitato che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in campo provinciale, ad un Comitato che ha sede presso l'Amministrazione provinciale.

Del Comitato nazionale fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzione di presidente, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, un rappresentante dell'Alto Commissariato per la Sanità, quattro rappresentanti delle categorie produttrici di vino, un rappresentante dei commercianti, un rappresentante dei tecnici agricoli, uno delle Cooperative.

Del Comitato provinciale fanno parte un rappresentante dell'Amministrazione provinciale con funzione di presidente, un rappresentante dell'Ispettorato agrario provinciale, un rappresentante della Camera di commercio, quattro rappresentanti delle categorie produttrici di vino, un rappresentante dei commercianti, un rappresentante dei tecnici agricoli, un rappresentante delle Cooperative.

Art. 2.

Il Comitato provinciale ha facoltà di avvalersi, ai fini della repressione delle frodi in materia di fabbricazione del vino e suoi deri-

vati, degli ufficiali, agenti e capi di istituto di cui all'articolo 41 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del corpo dei vigili urbani.

Art. 3.

L'articolo 65 del decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, è così modificato:

« Le somme occorrenti per il funzionamento del Comitato nazionale e quelle strettamente necessarie per il funzionamento dei Comitati provinciali sono stanziare ogni anno con la legge di bilancio nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« L'Amministrazione della provincia, allo scopo di migliorare i servizi di vigilanza e di repressione, ha facoltà di stanziare in bilancio le somme occorrenti ».

Art. 4.

L'Amministrazione della provincia ha facoltà di istituire comitati comunali composti dal sindaco, dall'ufficiale sanitario, da quattro rappresentanti delle categorie produttrici di vino e da un rappresentante dei commercianti, al fine di collaborare con essa alla vigilanza e alla repressione delle frodi nella fabbricazione e nelle vendite del vino.

Art. 5.

L'articolo 59 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, viene così modificato:

« In caso di recidiva, nelle ipotesi previste negli articoli 47 (primo comma), 48, 49, 50 e 51 (primo comma) 52 e 54, verrà disposto il ritiro della licenza e il divieto di esercizio, anche per interposta persona ».